



# Comune di Villar Focchiardo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
Via Conte Carroccio n. 30 (TO) – Tel. 011 9645025 Fax 011 9646283  
P.IVA 01375740014 – Email: info@comune.villarfocchiardo.to.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

### OGGETTO:

**Tassa Rifiuti anno 2020. Conferma tariffe 2019 e determinazione delle rate e delle scadenze di versamento.**

**Agevolazioni ai fini TARI per epidemia da virus "COVID-19": rimborso utenze non domestiche.**

L'anno duemilaventi addì sette del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIABERTO Emilio Stefano - Presidente	Sì
2. MILETTO Paolo - Assessore	Sì
3. DI GAETANO Eugenio - Vice Sindaco	Sì
4. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere	Sì
5. ANSELMO Chiara - Consigliere	Sì
6. BLANDINO Giovanni - Consigliere	Giust.
7. BUCCI Gualtiero - Consigliere	Giust.
8. PENT Alex - Consigliere	Sì
9. AUDI BUSSIO Ezia - Consigliere	Giust.
10. SIBILLA Emanuele - Consigliere	Giust.
11.	
	Totale Presenti: 6
	Totale Assenti: 4

Assume la Presidenza **CHIABERTO Emilio Stefano**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Alberto CANE**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 7/08/2020

OGGETTO:

**TASSA RIFIUTI ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE 2019 E DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.  
AGEVOLAZIONI AI FINI TARI PER EPIDEMIA DA VIRUS “COVID-19”: RIMBORSO UTENZE NON DOMESTICHE.**

**IL SINDACO**

**Premesso**

- Che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, siano assegnate all'Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, e precisando che tali funzioni siano attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”*;
- Che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”*;
- Che con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;
- Che l'art. 6 della predetta deliberazione n.443/2019 prevede una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF *“grezzi”* da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'ente territorialmente competente (ETC) e la definizione approvazione di ARERA;
- Che il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre, n.160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dal comma 641 e ss. della sopracitata legge;
- Che il comma 683 dell'art.1 della legge n.147/2013 assegna al Consiglio comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Che ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.L. 18 del 17/03/2020 *“Cura Italia”*, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge, e quindi con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011; il comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. n.34 del 19/05/2020 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* ( c.d. *“Decreto Rilancio”* ) convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 ( in G.U. n.180 del 18/07/2020 ) che ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:

- comma 650: "La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria";
- comma 651: "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- comma 654: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- comma 666: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo";

**Considerato** che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

**Visto** il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*» (cd. «*Decreto Cura - Italia*»), il quale stabilisce all'articolo 107, comma 5, che *«I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*;

**Rilevato** che, ad oggi, non si è in possesso di un PEF definitivo 2020 predisposto con i nuovi criteri ARERA e, pertanto si intende procedere con l'approvazione delle tariffe TARI 2020 secondo quanto previsto dall'art. 107 commi 4 e 5 del citato D.L. Cura Italia;

**Richiamata** a tal proposito la nota del CADOS pervenuta al Protocollo dell'Ente in data 18/06/2020 n° 0002449 con la quale viene comunicato l'impossibilità stante i continui aggiornamenti di ARERA nell'elaborazione dei PEF, in ultimo l'emanazione di una deliberazione integrativa entro il 30/06/2020, che obbligherà gli operatori a rettificare i PEF, a garantire l'invio dei PEF aggiornati secondo le direttive ARERA non prima del mese di ottobre 2020;

**Ritenuto** pertanto di approvare le tariffe TARI anno 2020 a conferma di quelle deliberate per l'anno 2019 con Deliberazione CC n. 6 del 01/04/2019 provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Visti** :

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2020 n. 64, che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76, che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto, fino al 3 aprile;

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello stesso mese;

**Richiamata** la deliberazione ARERA 05 maggio 2020 n.158 “ Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19 “

**Vista** la nota del 28/05/2020 con cui l'Unione Montana ha trasmesso una bozza di delibera di istituzione del contributo compensativo, definita nell'Assemblea dei Sindaci del 26/05/2020, comprensiva anche di un modello di richiesta per le utenze non domestiche;

**Rilevato** che l'Amministrazione comunale interviene introducendo misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria, in relazione al pagamento della Tassa Rifiuti (TARI);

**Considerato** che a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali- le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive potranno essere accordate dal Comune mediante una richiesta di rimborso a parziale copertura della TARI per l'anno 2020;

**Considerato** che tale rimborso potrà essere determinato da parte dell'Amministrazione solo nel momento in cui sarà possibile effettuare una verifica dell'effettiva durata del periodo di interruzione collegato alla diffusione del Coronavirus e della sua incidenza sui presupposti di applicazione delle singole entrate;

**Ritenuto** inoltre di prevedere che:

1. il rimborso potrà essere determinato soltanto a fronte della presentazione da parte dei titolari delle attività interessate di apposita autocertificazione attestante i presupposti tramite apposito modello all'uopo predisposto e allegato alla presente deliberazione;
2. la presente richiesta sospende, fino alla conclusione della procedura di rilascio del contributo, la scadenza della seconda rata della TARI del 2020, e che il rimborso è calcolato proporzionalmente ai giorni di chiusura dell'attività rispetto alla TARI calcolata in ragione d'anno;
3. la concessione del rimborso è condizionata alla regolarità dei pagamenti relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi (ultimo quinquennio);
4. il termine ultimo per la consegna della richiesta di rimborso deve avvenire è il 31 ottobre;

**Ritenuto** di stabilire che:

- il contribuente di utenza NON domestica che presenterà richiesta di rimborso entro la data del 31 ottobre, pagherà la prima rata, e pagherà entro la scadenza della seconda rata (30/11) la differenza tra rata ed il rimborso;
- in caso di mancato pagamento della prima rata, il contribuente di utenza NON domestica perderà il diritto al rimborso e dovrà pagare l'intero importo dovuto;

**Ritenuto** infine di stabilire che oltre ai controlli d'ufficio, saranno effettuate anche ispezioni a campione sui contribuenti che hanno fatto richiesta di rimborso;

**Ritenuto** di approvare il modello di richiesta di rimborso a parziale copertura della TARI per l'anno 2020 che dovrà essere utilizzato dai contribuenti di utenze NON DOMESTICHE, che verrà allegato all'avviso di pagamento;

**Preso atto** che ai sensi del comma 660 art. 1 della legge 147/2013 le ulteriori riduzioni possono essere deliberate assicurando la copertura finanziaria attraverso *“il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

**Considerato di** utilizzare il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali per l'anno 2020 erogato dal Ministero dell'interno anche in relazione alla perdita di entrate connesse all'emergenza da COVID – 19;

**Vista** la deliberazione n° 6 del 01 aprile 2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario 2019 e le tariffe TARI 2019 che qui si intendono confermate, rinviando, entro il 31.12.2020 ai sensi dell'art. 107, co. 4-5 del D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, l'adozione del nuovo MTR e la redazione del Piano economico finanziario (PEF) ai fini TARI secondo i dettami della deliberazione ARERA n.443/2019 del 31.10.2019;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n . 7 in data odierna;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

**Visto** l'art.4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;

**Tenuto** conto che le tariffe entrano in vigore il 01 gennaio 2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**Ritenuto** di confermare le tariffe 2019;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

**Ritenuto** allo scopo di stabilire, per l'anno 2020, che il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

-- rata 1: 31/10/2020;  
-- rata 2: 02/12/2020;

**Ritenuto** altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento, in unica soluzione entro il 31/10/2020;

**Ritenuto** di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante versamento modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lsg. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni;

**Richiamato** l'articolo 3 del Regolamento Generale delle Entrate che prevede che questa Amministrazione gestisca direttamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate comunali;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto** il Decreto Legge 06/05/2014, n.16 convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68;

**Richiamato** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

*Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati*

- Di confermare per l'anno 2020 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 2019 approvate con Deliberazione CC n. 6 del 01/04/2019:

#### **A) Utenze domestiche PARTE FISSA**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>
1 componente	€ 0,31080
2 componenti	€ 0,36260
3 componenti	€ 0,39960
4 componenti	€ 0,42920
5 componenti	€ 0,45880
6 o più componenti	€ 0,48100

#### **A) Utenze domestiche PARTE VARIABILE**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Coefficiente Kb</b>	<b>Cu (€/Kg)</b>	<b>Quv</b>	<b>Quota variabile per nucleo familiare</b>
1 componente	0,60	0,17266	523,49913	€ 54,23242
2 componenti	1,40	0,17266	523,49913	€ 126,54230
3 componenti	1,80	0,17266	523,49913	€ 162,69725
4 componenti	2,20	0,17266	523,49913	€ 198,85219
5 componenti	2,90	0,17266	523,49913	€ 262,12334
6 o più componenti	3,40	0,17266	523,49913	€ 307,31702

#### **B) Utenze non domestiche**

<b>COMUNI FINO A 5.000 abitanti</b>		
<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,15301	€ 0,40147
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,24002	€ 0,85080
3	Stabilimenti balneari	€ 0,18901	€ 0,48022
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,12901	€ 0,38603
5	Alberghi con ristorante	€ 0,39903	€ 1,35726
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,27302	€ 1,01139
7	Case di cura e riposo	€ 0,30002	€ 1,20749
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,33902	€ 1,26771
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,17401	€ 0,69485
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,33302	€ 1,09786
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,45603	€ 1,35881
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,31202	€ 0,91102
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,34802	€ 1,16580
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,27302	€ 0,54044
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,32702	€ 0,69485
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 1,45210	€ 6,12544
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,09207	€ 4,60451
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,71405	€ 2,22814
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,78305	€ 1,94402
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,81812	€ 7,67727
21	Discoteche, night club	€ 0,49203	€ 1,32175

			Tariffa totale unitaria al mq giornaliera
G1	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli		€ 0,008
G2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		€ 0,031
G3	Utenze giornaliere: Bar, Caffè, pasticceria		€ 0,023
G4	Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari		€ 0,027

### C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria di cui sopra è già determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

- Di disporre l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria;
- Di stabilire, a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali, una richiesta di rimborso a parziale copertura della TARI;

- Di stabilire che:

il rimborso potrà essere determinato soltanto a fronte della presentazione da parte dei titolari delle attività interessate di apposita autocertificazione attestante i presupposti tramite apposito modello all'uopo predisposto e allegato alla presente deliberazione;

la suddetta richiesta sospende, fino alla conclusione della procedura di rilascio del rimborso, la scadenza della seconda rata della TARI del 2020;

il rimborso è calcolato proporzionalmente ai giorni di chiusura dell'attività rispetto alla TARI calcolata in ragione d'anno;

la concessione del rimborso è condizionata alla regolarità dei pagamenti relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi (ultimo quinquennio);

il termine ultimo per la consegna della richiesta di rimborso è il 31 ottobre 2020;

- Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia,
- Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01 gennaio 2020;
- Di approvare, per l'annualità 2020, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo TARI (tassa rifiuti) come indicati nella seguente tabella:

<i>Rata di versamento</i>	Scadenza
<b>Prima rata</b>	<b>31 ottobre 2010</b>
<b>Seconda rata</b>	<b>30 novembre 2020</b>
<b>Unica soluzione</b>	<b>31 ottobre 2020</b>

- Di trasmettere entro il 14 ottobre la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Presenti: n. 6  
Astenuti: n. =  
Voti favorevoli: n. 6

Votanti: n. 6  
Voti contrari: n. =

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

### **DELIBERA**

- Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta;
- Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. del 14.03.2013, n.33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in adempimento dell'art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione "Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito web dell'Ente.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione che dà il seguente esito:

Presenti: n. 6  
Astenuti: n. =  
Voti favorevoli: n. 6

Votanti: n. 6  
Voti contrari: n. =

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione del tributo.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
CHIABERTO Emilio Stefano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott. Alberto CANE